

sulla spesa fatta e sui risultati ottenuti per i rimboscamenti di cui nella presente legge ».

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Io ringrazio l'onorevole ministro che ha accettato il mio emendamento e dichiaro di accettare pienamente la modificazione da lui proposta.

Presidente. Dunque veniamo ai voti.

Rileggo l'articolo 19 come è stato concordato fra l'onorevole ministro, l'onorevole Zucconi e la Commissione, poichè ritengo che la Commissione accetti anch'essa questa proposta.

Giolitti, relatore. La Commissione accetta anche essa l'emendamento dell'onorevole Zucconi.

Presidente. « Art. 19. Un apposito fondo per l'esecuzione della presente legge è stanziato annualmente nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Insieme ad esso sarà presentata la relazione sulla spesa fatta e sui risultati ottenuti per i rimboscamenti di cui nella presente legge. »

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

« Art. 20 ed ultimo. Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, e in ispecie alla procedura da seguire nei reclami ammessi dalla presente legge, e al modo di determinare la misura e le epoche di pagamento del concorso dello Stato alle spese di rimboscamento ».

L'onorevole Miniscalchi ha facoltà di parlare.

Miniscalchi. Era mia intenzione di proporre un articolo aggiuntivo, col quale si regolassero i tagli dei boschi cedui e i tagli dei boschi di pino mugo, sembrandomi che, se era necessario avere il rimboscamento, era molto più necessario di conservare i boschi che già esistevano e che sarebbero necessariamente deperiti se non si fossero regolarizzati i tagli.

Il mio articolo era il seguente:

« Il taglio dei boschi cedui non dovrà succedere prima dei sei anni, e così pure il taglio del pino mugo — che ricopre tanto provvidamente le alte vette montane — non si ripeterà prima dei dodici anni, attesa la tarda sua vegetazione ».

Ma l'egregio relatore, avendomi fatto osservare che questo articolo non poteva essere compreso

nella legge, perchè in una legge non si possono regolare le epoche di questi tagli, ugualmente per tutti i boschi d'Italia, così io, trovando giusta questa osservazione, mi rivolgo invece al ministro pregandolo di dichiarare se creda di tenere calcolo della mia proposta, che non è tanto mia, quanto dei Comitati forestali delle nostre provincie, almeno nel regolamento che sarà pubblicato per l'applicazione della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Non esito a dichiarare all'onorevole mio amico Miniscalchi, che, nel regolamento, sarà tenuto conto, per quanto sarà possibile, di questo suo desiderio.

Miniscalchi. Ringrazio.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 20 del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Nell'articolo 16, votato dalla Camera, fu richiamato l'articolo 15. Invece doveva essere richiamato l'articolo 14. Trattandosi di un semplice errore materiale, mi permetto di farlo notare alla Camera, perchè venga corretto.

Presidente. Onorevole relatore, conviene nella correzione proposta dall'onorevole ministro?

Giolitti, relatore. La Commissione conviene perfettamente, che la citazione da farsi nell'articolo 16, non è quella da farsi nell'articolo 15, ma bensì quella dell'articolo 14.

E poichè ho facoltà di parlare, aggiungerò che con la votazione di questa legge, s'intenderà anche esaurita una petizione che porta il numero 3586, la quale era stata inviata alla Commissione.

Presidente. Come la Camera ha inteso, il Ministero e la Commissione, valendosi della facoltà concessa dal regolamento, in proposito a modificazioni materiali degli articoli già votati, propongono di rettificare l'errore in cui si è incorso nella votazione dell'articolo 16, citando l'articolo 15 invece dell'articolo 14.

Pongo a partito questa modificazione.

(È approvata).

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.